

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

in vigore dal 14.01.2025

Servizio per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze

**Settore valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e rapporti con le
imprese**

Ambito di applicazione a chi si applica

“personale dell’Università”: i professori di I e II fascia, i ricercatori a tempo det. e indet., il personale tecnico e amministrativo a tempo det. e indet., i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, i collaboratori comunque denominati, i visiting professor e i visiting researcher.

“soggetti diversi dal Personale dell’Università”: i soggetti che abbiano titolo a svolgere attività di ricerca con l’Università ma che non rientrano nelle definizioni di cui sopra, ivi inclusi gli studenti di qualsiasi corso.

Ambito di applicazione: a cosa si applica

Beni immateriali tutelabili da diritti titolati: i beni immateriali la cui tutela consiste in un diritto rientrante nei seguenti casi: le invenzioni industriali intese quali soluzioni ad un problema tecnico tutelabili mediante il brevetto per invenzione, il brevetto per modello di utilità, la varietà vegetale ai sensi del CPI, nonché le soluzioni proteggibili come le topografie per prodotti a semiconduttori di cui agli artt. 88 e ss. CPI

- realizzati nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Università e/o dell'attività istituzionale
- realizzati nell'ambito di attività di ricerca commissionata
- realizzati nell'ambito di attività di ricerca convenzionata
- realizzati da soggetti esterni all'Università

Beni immateriali tutelabili realizzati nell'ambito dell'attività di ricerca dell'Università e/o dell'attività istituzionale

- attività di ricerca svolta dal personale dell'Università;
- attività svolta dal personale dell'Università nell'ambito di funzioni istituzionali ivi incluse quelle svolte da prorettori e delegati del rettore nell'ambito delle competenze individuate nel relativo decreto rettorale

spettano

all'Ateneo:

100% della titolarità

*costi di deposito e mantenimento
gestione*

all'inventore:

diritti morali,

*50% degli utili conseguiti dall'Ateneo per lo
sfruttamento o la cessione del medesimo a
titolo di premialità*

Beni immateriali tutelabili realizzati nell'ambito di attività di ricerca commissionata

Attività finanziata in tutto o in parte da un soggetto finanziatore che si svolge secondo una finalità orientata dallo stesso per rispondere a una propria necessità.

Può prevedere:

- 1) “attività di servizio” attività standard con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e routinarie;
- 2) “attività di sviluppo” un intervento qualificato volto a ottimizzare, migliorare, completare o validare un'idea in fase di sviluppo da parte del soggetto finanziatore;
- 3) “attività di ricerca innovativa” sviluppo di soluzioni a problemi tecnici o di nuovo prodotto o un nuovo uso di un prodotto già esistente per conto del soggetto finanziatore;

Beni immateriali tutelabili realizzati nell'ambito di attività di ricerca commissionata

Principi generali

- a) la titolarità del background resta in capo a UniGe con possibilità di conferire una licenza non esclusiva al soggetto finanziatore (SF) o a terzi ai fini dell'utilizzo del foreground;
- d) lo sfruttamento del background e del foreground da parte del SF o di terzi deve essere a titolo oneroso. Tale onerosità può variare a seconda dell'importo finanziato e della titolarità dei trovati;
- e) gli accordi garantiscono in ogni caso il diritto del personale dell'Università a realizzare pubblicazioni scientifiche aventi ad oggetto i dati e i risultati della ricerca.

Per le attività di servizio la titolarità del foreground può essere trasferita al soggetto finanziatore.

Deve essere garantito il diritto dell'Università di utilizzare i dati derivanti dall'attività di servizio per finalità di ulteriore ricerca o per attività didattica

Per le attività di sviluppo o di ricerca innovativa, la titolarità del foreground è determinata secondo criteri stabiliti dalle parti nel rispetto del principio dell'apporto creativo.

L'attribuzione all'Università di quote inferiori al 20% deve essere approvata dal CDA

Beni immateriali tutelabili realizzati nell'ambito di attività di ricerca convenzionata

Attività di ricerca realizzata in collaborazione formalizzata con altre università, anche non statali legalmente riconosciute, con enti pubblici di ricerca o con istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché con enti privati, che non si esplicano nell'esecuzione di prestazioni per conto di tali soggetti.

I diritti relativi ai beni immateriali conseguiti nell'ambito di attività di ricerca convenzionata sono regolati dal contratto concluso tra le parti (CA).

In assenza di diversi accordi tra le parti, si osservano i seguenti principi in ordine alla titolarità dei risultati:


- a) in assenza di sovvenzioni di una parte all'altra, ciascuna di esse resta titolare di una quota proporzionale all'apporto del proprio personale;*
- b) in presenza di una sovvenzione, la parte che ha erogato la stessa può essere titolare dei relativi diritti riconosciuti dalla legge.*

Beni immateriali tutelabili realizzati da soggetti esterni all'Università

Salvo diverso accordo scritto, qualsiasi bene immateriale tutelabile da diritti titolati realizzato da soggetti diversi dal personale dell'Università pur nel corso di attività di ricerca svolta in ambito universitario in collaborazione o sotto una direzione del personale dell'Università, è di proprietà degli stessi pro quota sulla base dell'effettivo contributo inventivo fornito.

Iter di deposito/gestione di un brevetto

Processo di deposito / gestione brevetto



Requisiti di brevettabilità

- **Novità**

Tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante divulgazione scritta od orale rende nullo il brevetto - **PRE DIVULGAZIONE**

- **Originalità (attività inventiva)**

Deve essere risultato/oggetto di un processo inventivo o creativo. L'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo


- **Industrialità**

Un'invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine "industriale" deve essere tecnicamente realizzabile e capace di condurre ad un risultato immediato nell'ambito della tecnica industriale generando effetti pratici.



Come attivare l'iter....

Il personale dell'Università comunica e sottopone alla valutazione della Commissione Trasferimento Tecnologico attraverso il modulo di dichiarazione dell'attività inventiva disponibile sul [sito web di Ateneo](#) le seguenti informazioni:


- nominativi e dati di tutti i titolari dell'invenzione (con % di titolarità)
- nominativi e dati di tutti gli inventori (con % di contributo inventivo)
- indicazione dell'NDA o dell'accordo/contratto di ricerca di riferimento
- TRL
- Descrizione dell'invenzione
- Background
- Prodotti/soluzioni simili presenti sul mercato
- Aziende potenzialmente interessate alla soluzione proposta
-




.... come prosegue l'iter



..... come prosegue l'iter



Gestione economica in assenza di trattative di valorizzazione



Costi a carico dell'Ateneo

Costi a carico del/i Dipartimento/i di afferenza degli inventori sulla base di delibera adottata su base annuale, dal/i Dipartimento/i



**Università
di Genova**